

STRUMENTI DI RISOLUZIONE DELLA CRISI FINANZIARIA : PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO E DISSESTO

a cura di Marco
Gagliarde

24 Giugno 2024

Indice

- **Presentazione**

- **I piani di riequilibrio finanziario pluriennale**

- La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP)
- Linee guida per l'esame del PRFP e per la valutazione della sua congruenza - deliberazione 5/SEZAUT/2018/INPR
- Presupposti e condizioni della PRFP - deliberazione 5/SEZAUT/2018/INPR
- Il principio di intangibilità della procedura
- La durata del PRFP
- Presupposti e condizioni
- Risanamento, congruità e sostenibilità
- Verifiche istruttorie e criteri direttivi
- Le misure del PRFP

- **Il dissesto finanziario**

- La procedura di risanamento finanziario degli enti locali dissestati
- La procedura di risanamento finanziario degli enti locali dissestati: i soggetti coinvolti
- La procedura di risanamento finanziario degli enti locali dissestati: la Corte dei Conti
- Il dissesto guidato

Presentazione

Il tema sui “piani di riequilibrio e dissesto finanziario” verrà approfondito rispetto al più ampio quadro delle attività della Corte dei Conti.

Il tema è riferito a due procedure di risanamento rivolte al superamento di una fase di grave crisi finanziaria dell’ente locale laddove, però, la prima (procedura di riequilibrio finanziario pluriennale - PRFP) tende a evitare la dichiarazione di dissesto che apre il ricorso alla seconda (procedura di risanamento finanziario).

Le due procedure sono sorte in momenti diversi e distanti tra loro (diciannove anni); inoltre, considerando che la norma più remota (quella sul dissesto) è stata poco “toccata” dal legislatore e soprattutto affidata a circolari della Finanza Locale, in alcuni passaggi risulta essere non aggiornata rispetto agli altri istituti giuridici interessati dalla materia. Il ruolo della Corte dei Conti è ben presente in entrambe le procedure. In quella di riequilibrio è maggiormente coinvolta attraverso la Sezione di Controllo Regionale, in quella di risanamento finanziario invece è più volte richiamato l’intervento della Procura a seguito di segnalazioni.

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Introdotta dal DL 174/2012 convertito nella L 213/2012, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) è disciplinata dagli artt. 243-bis e ss del TUEL.

La stragrande maggioranza delle amministrazioni locali in crisi finanziaria per evitare la dichiarazione di “dissesto” ha fin da subito cercato di ricorrere a questo istituto anche se l’art. 256, c. 12, del TUEL così come modificato dal d.lgs. 126/2014, prevede che: *“Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, è tale da compromettere il risanamento dell'ente, il Ministro dell'interno, su proposta della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato. Tra le misure straordinarie è data la possibilità all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis”*.

Ciò ha determinato anche l’esigenza normativa di dover disciplinare le diverse situazioni di gestione degli enti istanti in quanto si inserisce durante il funzionamento dell’ente senza interromperlo (a tal riguardo, ad esempio, sono differenti le necessità degli enti interessati dal sisma rispetto agli altri per superare la propria crisi).

La procedura di riequilibrio finanziario vede coinvolta la sezione di controllo della Corte dei Conti fin dal suo inizio, in quanto sarà questa che valuterà la sostenibilità del piano di riequilibrio proposto dall’ente ed istruito dalla Commissione ex-art. 155 TUEL. Sarà sempre la sezione di controllo della Corte dei Conti ad effettuare il relativo monitoraggio semestrale e a segnalare l’eventuale mancato rispetto del piano e le correlate responsabilità agli organi preposti per le relative sanzioni.

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

TEMPISTICHE

- Entro 5 giorni la deliberazione di ricorso alla PRFP va trasmessa alla Corte dei conti e al Ministero dell'Interno
- Entro 90 gg dalla data di esecutività della delibera di ricorso al PRFP il Consiglio delibera un PRFP di durata compresa tra quattro e venti anni con parere organo di revisione
- Entro 10 gg la delibera sul PRFP va trasmessa alla sez. di controllo Corte dei conti e alla Commissione ex art. 155 TUEL
- Entro 60 giorni l'Istruttoria della Commissione è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti
- Entro 30 giorni la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti delibera sull'approvazione o sul diniego del PRFP

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale - i soggetti coinvolti

- l'ente;
- la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- la Commissione ex-art. 155 TUEL (la Commissione si avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilità, nonché di cinque unità di personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato) - La Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali operante presso il Ministero dell'interno, già denominata Commissione di ricerca per la finanza locale;
- il Prefetto.

Linee guida per l'esame del PRFP e per la valutazione della sua congruenza - deliberazione 5/SEZAUT/2018/INPR

Alla Sezione delle autonomie è affidata una funzione d'indirizzo particolarmente orientata ai compiti e alle valutazioni istruttorie della Commissione di cui all'art. 155 TUEL e della quale tengono conto le Sezioni regionali di controllo (art. 243-quater TUEL, come introdotto dall'art. 3, co. 1, lettera r), del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012) per assicurare omogeneità di principio nell'esercizio dei compiti ad esse assegnati nell'ambito della procedura di riequilibrio.

Nell'esercizio di tale funzione la Sezione delle autonomie ha deliberato le linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario, approvate con la deliberazione n. 16/2012/INPR e successive integrazioni (delibere n. 11/2013 e n.8/2015).

La procedura è improntata alla salvaguardia del bene pubblico "*bilancio*" e quindi le operazioni di riequilibrio, (cfr. Corte Cost., sentenze n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 247/2017) e tutte le fasi relative all'adozione e all'approvazione del piano sono scandite da termini, talvolta, di natura perentoria.

Presupposti e condizioni della PRFP - deliberazione 5/SEZAUT/2018/INPR

La PRFP ha come presupposto l'impossibilità per l'ente di ripristinare l'equilibrio di bilancio (disequilibrio strutturale in grado di provocarne il dissesto finanziario) e dare copertura "credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale" (Corte cost. 106/2011, 68/2011, 1421 e 100/2010, 213/2008, 384/1991, 1/1966) alla situazione debitoria complessiva fuori bilancio attraverso gli strumenti ordinariamente previsti dagli artt. 188, 193e 194 TUEL. Lo squilibrio si individua, sostanzialmente, nell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni secondo esigibilità a causa della mancanza di risorse effettive a copertura della spesa e, solitamente, della correlata mancanza o grave carenza di liquidità disponibile; tale squilibrio è "strutturale" quando il deficit – da disavanzo di amministrazione o da debiti fuori bilancio – esorbita le ordinarie capacità di bilancio e di ripristino degli equilibri e richiede mezzi ulteriori, extra ordinem (in termini di fonti di finanziamento, dilazione passività, ecc.).

La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa ai sensi del comma 2 dell'art. 243-bis, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.

La procedura di riequilibrio non può essere iniziata "*qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 149 del 6/09/2011*". (Art. 243-bis, comma 1, TUEL).

Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di esecutività della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3 da parte della sezione regionale per il controllo della Corte dei Conti.

Il principio di intangibilità della procedura

La Sezione delle autonomie è stata chiamata a risolvere, anche, numerose questioni di interesse generale (cfr.: deliberazioni nn. 8-13-22/2013/QMIG, 6-22/2014/QMIG, 1-13/2016/QMIG, 9/2017/QMIG), alcune delle quali relative alle innovazioni di carattere procedurale introdotte da sopravvenute e reiterate disposizioni normative, non sempre di agevole coordinamento con le norme preesistenti. Tali modifiche, concedendo facoltà di rimodulazione e/o riformulazione degli strumenti di risanamento in essere, introducono elementi che potrebbero non risultare coerenti con il sistema volto al risanamento finanziario degli enti locali. In tal modo, infatti, viene scalfito il principio di intangibilità della procedura di riequilibrio pluriennale, in ragione del quale si ritenevano preclusi adattamenti del percorso di risanamento in fase di attuazione. Il sovrapporsi dei diversi interventi ha, inoltre, reso incerto il quadro normativo, in relazione soprattutto alla corretta perimetrazione delle diverse fattispecie e, sotto altro profilo, la continua rimessione in termini ha rappresentato un fattore di depotenziamento degli ordinari strumenti per la gestione delle situazioni di squilibrio ed ha determinato la dilatazione eccessiva del tempo di definizione della procedura con il rischio di pregiudizio di interessi giuridicamente rilevanti.

Si è trattato, per lo più, di disposizioni ad efficacia temporale limitata che, da un lato, hanno esaurito i propri effetti regolativi al maturare delle scadenze espressamente in esse indicate e, dall'altro, in quanto norme derogatorie di principi generali, non sono suscettibili d'interpretazione estensiva.

Il principio di intangibilità della procedura

Un primo intervento a carattere strutturale è stato operato dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (conv. con mod. dalla legge n. 98/2013) che, novellando l'art. 243-bis, comma 5, del TUEL, ha aggiunto una disposizione che consente all'amministrazione in carica di rimodulare all'inizio del mandato il PRFP, presentato dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, nel caso in cui non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'art. 243-quater, comma 3. La facoltà introdotta nella fase di avvicendamento delle amministrazioni consente solo la rimodulazione del piano e non anche la sua riformulazione. Con il termine **“riformulazione”** deve intendersi una nuova edizione del piano di riequilibrio, mentre la **“rimodulazione”** consiste nella revisione e/o riorganizzazione del piano stesso sulla base di esigenze diverse sopravvenute (vengono revisionati una serie di parametri in modo coordinato e graduale). Sul punto vanno richiamate le deliberazioni della Sezione autonomie n. 13/2016 e n. 9/2017 ove si chiarisce che la distinzione tra **“rimodulazione”** e **“riformulazione”** del piano di riequilibrio appare simmetrica a quella tra enti che hanno già ottenuto l'approvazione del piano dalla competente Sezione regionale ed enti che hanno soltanto deliberato il piano per il quale, in seguito alla riformulazione, si rende necessaria la trasmissione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali al fine di garantire la corrispondenza tra il piano oggetto d'istruttoria ed il piano oggetto di decisione.

La durata del PRFP

Il ricorso alla PRFP è ammesso solo nel caso in cui le accertate condizioni di squilibrio strutturale – unitamente alla complessiva massa passiva da ripianare – non compromettano la continuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e, nel contempo, lo squilibrio finanziario e la massa passiva siano ripianabili, ragionevolmente, nell'orizzonte temporale determinato in base ai criteri dell'art. 243-bis, comma 6, TUEL.

La durata massima del PRFP è determinata secondo la seguente tabella:

| <i>Rapporto passività/impegni di cui al titolo I</i> | <i>Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale</i> |
|--|---|
| <i>Fino al 20 per cento</i> | <i>4 anni</i> |
| <i>Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento</i> | <i>10 anni</i> |
| <i>Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento</i> | <i>15 anni</i> |
| <i>Oltre il 100 per cento</i> | <i>20 anni</i> |

Presupposti e condizioni

Nella rilevazione dell'entità della situazione iniziale di squilibrio assume un rilievo pregnante la ricognizione degli oneri latenti al fine di poterne stimare le ricadute negli anni di svolgimento della procedura di risanamento evitando che minino in radice la sostenibilità del PRFP. Contestualmente, non vanno trascurati gli obblighi discendenti dal principio di prudenza declinati nei vincoli di accantonamento a vario titolo previsti dalla legge. Il compito di ripristinare gli equilibri del bilancio, infatti, non si esaurisce con il riequilibrio del solo flusso delle entrate e delle spese. Una corretta programmazione impone di inserire nella previsione tutti i fenomeni finanziari incidenti sulla gestione.

Oggetto del piano di riequilibrio è il disavanzo sostanzialmente determinato e previamente formalizzato, tramite una sistematica attività di ricognizione di passività e debiti fuori bilancio da riconoscere e la “revisione” straordinaria dei residui ai sensi dell'art. 243-bis, comma 8 lett. e).

Parallelamente, deve essere effettuata una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e della relativa sostenibilità attuale e nella prospettiva temporale del piano di riequilibrio.

Risanamento, congruità e sostenibilità

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, dell'art. 243-quater, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio.

La valutazione di congruenza va effettuata alla stregua del principio contabile generale degli enti locali (All. 1, d.lgs. n. 118/2011) così definito: «la congruità consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Il principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio.

La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione».

Risanamento, congruità e sostenibilità

La valutazione del piano impone un giudizio in termini di veridicità (c.d. principio della contabilità privatistica della rappresentazione veritiera e corretta – c.d. true and fair view – secondo la direttiva 78/660/ CEE) e attendibilità delle previsioni (parametro normativo anche del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 162, co. 5, d.lgs. n. 267/2000) e, quindi, di sostenibilità finanziaria del riequilibrio in base alle previsioni ritenute veritiere e attendibili.

Quanto al principio di attendibilità giova rimarcare come lo stesso implichi una “informazione scevra da errori e distorsioni”; a tal fine è precisato che «le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico-finanziario e patrimoniale, devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse».

Pertanto, in questa prospettiva, al fine di superare le criticità correlate all'insorgenza di debiti fuori bilancio, maturati nelle more della procedura, che vanno ad incidere aggravando la massa passiva, ed in vista di una compiuta emersione di oneri latenti e di passività potenziali anche con riferimento agli organismi partecipati, sia in sede istruttoria che procedimentale, vanno operati specifici “focus” istruttori dei quali deve essere data evidenza formale, sì da favorire l'emersione e l'inclusione di tali elementi patrimoniali negativi nell'ambito dell'azione di risanamento. Gli effetti di una puntuale ricognizione di tutti i debiti rende chiaro e leggibile il percorso di risanamento, evitando che questo si incagli in improvvise ed intempestive emersioni di ulteriori passività che rendono impossibile il riequilibrio con le conseguenti responsabilità per i vari profili di rilevanza (cfr. deliberazione n. 16/INPR/2012).

Risanamento, congruità e sostenibilità

Il piano di riequilibrio, inoltre, deve necessariamente risultare **coerente con le misure di razionalizzazione delle società partecipate, con i contratti di servizio e gli impegni assunti dall'ente nei confronti degli organismi partecipati**, ovvero imposti ex lege quale socio, committente, finanziatore, garante, e ad ogni altro titolo.

Circa la valutazione della congruità delle misure di risanamento e la sostenibilità del percorso di riequilibrio vanno tenute in particolare evidenza le indicazioni offerte dalle pronunce rese dalle Sezioni regionali di controllo in sede di monitoraggio infrannuale, secondo le quali gli scostamenti rispetto alle previsioni formulate si sono riscontrati soprattutto con riferimento alla mancata realizzazione di entrate relative a dismissioni immobiliari ed al recupero dell'evasione tributaria.

In merito alla sostenibilità del piano di riequilibrio sia in sede di Commissione che nelle Sezioni regionali di controllo va ponderata l'adeguatezza della quota di ripiano stimata **rispetto alle risorse correnti disponibili ed agli altri fattori determinanti quali i coefficienti di rigidità del bilancio** (debito, spesa del personale).

Verifiche istruttorie e criteri direttivi

Il ricorso al piano di riequilibrio, peraltro, non si esaurisce in un mero piano di estinzione rateizzata dei debiti in un esteso arco di tempo, ma principalmente nell'adozione di misure strutturali che evitino il riformarsi dei debiti, misure che devono incidere maggiormente nei primi anni previsti dal piano per poi stabilizzarsi negli anni successivi. Si deve cioè dimostrare di poter garantire in prospettiva un equilibrio economico-finanziario veritiero e durevole nel tempo.

Un profilo che attiene alla corretta programmazione di rientro dal deficit è quello che concerne il piano di estinzione dei debiti che deve risultare da uno specifico accordo con i creditori e non essere oggetto di un mero atto unilaterale dell'ente che, in quanto tale, non può assumere alcuna efficacia ai fini del previsto ripiano.

Le misure del PRFP

Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

- a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti.
- b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e eventuali debiti fuori bilancio;
- c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;
- d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

IL DISSESTO FINANZIARIO

La procedura del risanamento finanziario degli enti locali dissestati

art. 244, c. 1, TUEL - L'ente versa in condizioni di dissesto finanziario quando:

- a) non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili
- b) esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.

art. 246, c. 1, TUEL - La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economica finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.

c. 2 - La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno ed alla **Procura regionale presso la Corte dei conti** competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione.

La procedura del risanamento finanziario degli enti locali dissestati: i soggetti coinvolti

art. 246, TUEL - Soggetti della procedura di risanamento sono:

- a) l'organo straordinario di liquidazione che provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge;
- b) gli organi istituzionali dell'ente che assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.

Ad essi occorre aggiungere la sezione di controllo regionale della Corte dei conti (organo di controllo regionale) la quale è coinvolta nella procedura in varie occasioni.

La procedura del risanamento finanziario degli enti locali dissestati: la Corte dei Conti

Articolo 247 - Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte **l'organo regionale di controllo** venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.
2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto **l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.**
3. Decorso infruttuosamente tale termine **l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta** per la deliberazione dello stato di dissesto.
4. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'articolo 141.

La procedura del risanamento finanziario degli enti locali dissestati: la Corte dei Conti

Articolo 251- Attivazione delle entrate proprie

1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 1, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.
2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. **In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.**
3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

La procedura del risanamento finanziario degli enti locali dissestati: la Corte dei Conti

art. 256, c.11, TUEL - Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento, l'organo straordinario della liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo **all'organo regionale di controllo** ed all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione.

art. 265, c. 3, TUEL - L'organo della revisione riferisce trimestralmente al consiglio dell'ente ed **all'organo regionale di controllo**.

c. 4 - L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 261, comma 3, comporta la segnalazione dei fatti all'**Autorità giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato**.

art. 268, c. 1, TUEL - Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi di cui all'articolo 193, o l'insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con le modalità di cui all'articolo 194, o il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 259, 265, 266 e 267, comportano da parte dell'**organo regionale di controllo** la segnalazione dei fatti all'Autorità giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato e **l'invio degli atti alla Corte dei conti** per l'accertamento delle responsabilità sui fatti di gestione che hanno determinato nuovi squilibri.

La procedura del risanamento finanziario degli enti locali dissestati: la Corte dei Conti

La Procura della Corte dei Conti regionalmente competente interviene a seguito di segnalazioni:

art. 252, c. 5, TUEL - In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei fatti alla **Procura Regionale presso la Corte dei conti** ed alla relativa segnalazione al Ministero dell'interno tramite le prefetture.

art. 259, c. 8, TUEL - Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la denuncia dei fatti alla **Procura regionale presso la Corte dei conti** da parte del Ministero dell'interno. L'ente locale è autorizzato ad iscrivere nella parte entrata dell'ipotesi di bilancio un importo pari alla quantificazione del danno subito. È consentito all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui attivi sino alla conclusione del giudizio di responsabilità.

art. 268, c. 1, TUEL - Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi di cui all'articolo 193, o l'insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con le modalità di cui all'articolo 194, o il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 259, 265, 266 e 267, comportano da parte dell'**organo regionale di controllo** la segnalazione dei fatti all'Autorità giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato e l'invio degli atti alla **Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilità sui fatti di gestione che hanno determinato nuovi squilibri**.

Il dissesto guidato

In ragione dell'attribuzione di nuove e maggiori responsabilità agli enti locali (in attuazione del principio di accountability) e dell'esigenza di razionalizzazione della spesa pubblica, nasceva così l'esigenza di predisporre soluzioni preventive e alternative allo strumento "tradizionale" del dissesto finanziario e di migliorare il sistema dei controlli interni.

Un primo intervento del legislatore in tal senso è rappresentato dall'approvazione nel 2011 del Decreto Legislativo del 6 settembre 2011 n.149, che ha introdotto il c.d. "dissesto guidato" quale procedura per velocizzare l'attuazione dei necessari provvedimenti normativi da parte degli amministratori nel caso di condizioni finanziarie critiche.

L'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n.149/2011 disciplina la c.d. procedura di dissesto guidato: se dagli ordinari controlli sull'ente da parte della Corte dei Conti, organo deputato al controllo e al riscontro di possibili situazioni di deficitarietà, emergono "comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocare il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure previste dall'articolo 1 comma 168 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica". In seguito a tale trasmissione, l'ente ha trenta giorni di tempo per porre fine all'inadempimento; decorso il termine, e qualora venga accertata dalla Corte dei Conti la sussistenza delle condizioni di dissesto ex art. 244 T.u.e.l., il Prefetto assegna al Consiglio dell'ente un termine massimo di venti giorni per deliberare lo stato di dissesto. Il decorso infruttuoso del termine comporta lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario.

Marco Gagliarde

Marco.gagliarde@studiogagliarde.it